

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(art. 45, comma 2, Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/1999)

(da allegare allo Schema di contratto di cui all'art. 45,
comma 1 del Regolamento Generale)

Parte I
**Norme amministrative,
lavori di realizzazione giardino sostenibile**

Capitolo 1

Norme tecnico-amministrative

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per

Realizzare un giardino sostenibile in Località Colleaterrato a Teramo

caratterizzata dai seguenti aspetti rilevanti:

l'intervento prevede la realizzazione di un giardino sostenibile ed un'area a parcheggio per autoveicoli. L'area ospita all'interno percorsi pavimentati, in lastre di calcestruzzo e pavimentazioni inerbite. Verranno messe a dimora nuove specie arboree prevalentemente di origine autoctona e verranno installati opere di arredo urbano. Il giardino inoltre sarà dotato di impianto di illuminazione ed irrigazione con eventuale recupero delle acque piovane.

.....
In merito all'opera in oggetto, l'Amministrazione intende sottolineare la particolare importanza costituita da ⁽¹⁾:

le opere previste devono essere realizzate secondo le tempistiche e la distribuzione delle fasi di lavoro riportate nel cronoprogramma ed il Piano di Sicurezza allegati al progetto esecutivo.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto, designazione delle opere

L'importo complessivo del presente appalto è composto sia da lavori a misura ⁽²⁾ che da lavori ed oneri compensati in economia ⁽³⁾ e da oneri compensati a corpo, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996-99, come specificato in seguito.

Essi sono stati stabiliti mediante la tariffa di cui al prezziario **DELLA REGIONE ABRUZZO EDIZIONE 2008**, con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al progetto: pertanto le voci dell'elenco

⁽¹⁾ Il progettista introdurrà una descrizione della particolare importanza dell'opera in merito alla rilevanza dei rischi per l'Amministrazione in caso di eventuali ritardi nell'ultimazione dei lavori, o in caso di eventuali difetti di costruzione che si verificassero anche dopo il collaudo. Vedi anche l'articolo relativo ai "Difetti di costruzione e garanzie" in questo capitolato.

⁽²⁾ L'esempio si riferisce ad un appalto da contabilizzarsi nella forma *interamente a misura ai sensi* dell'art. 326, c. 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, come richiamato dall'art. 19, comma 5, della legge 109/1994. Qualora sia ammissibile una preventivazione sufficientemente accurata di eventuali componenti o lavorazioni, si potrà ricorrere alla forma *parte a corpo e parte a misura*, di cui all'art. 329 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, come richiamato dall'art. 19, c. 4 della L. 109/1994: a tale scopo è stata predisposta l'Appendice 1 che costituisce il testo del nuovo art. 2, che andrebbe sostituito per intero a quello qui presente.

⁽³⁾ I lavori in economia devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento Generale, ancorché ricompresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici.

dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche (art. 8 R.D. 422/1923 e art. 19, commi 4 e 5 legge 109/1994).

L'importo complessivo dell'appalto ammonta presuntivamente a **EURO** ⁽⁴⁾ **150.000,00 (pari a EURO CENTOCINQUANTAMILA/00)**, come risulta dalla specificazione dei vari gruppi di lavorazioni ritenute omogenee (categorie di lavori) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del Regolamento generale:

Gruppi di lavorazioni omogenee (categorie di lavori)		Importo	Aliquota %
c. 1	Costruzioni	141.000,00	94,00%
c. 2	Oneri per la sicurezza	9.000,00	6,00%
TOTALE IMPORTO LAVORI		150.000,00	100,0%

Dall'importo di gara di cui sopra risulta la specificazione che segue:

A - Importo relativo agli oneri per la sicurezza

non soggetto al ribasso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996

Euro 9.000,00 ⁽⁵⁾

B - Importo di appalto *a misura* **soggetto** al ribasso

Euro 141.000,00 ⁽⁶⁾

Totale importo di gara

Euro 150.000,00

Per la valutazione dei lavori previsti a misura con importo di **Euro 150.000,00** verrà applicato l'elenco dei prezzi unitari ⁽⁷⁾: le quantità potranno variare in più o in meno esclusivamente in base alle quantità effettivamente risultanti dopo l'esecuzione dei lavori. Il ricorso all'esecuzione di parte dei lavori con il metodo a misura è dettato dall'impossibilità di contabilizzare con esattezza i lavori da eseguire sulle parti d'opera non accessibili al momento della redazione del progetto.

L'importo degli oneri per la sicurezza, previsto in **Euro 9.000,00** verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori per la parte indicata a corpo che resta fissa e invariabile, mentre per quanto indicato a misura verrà corrisposto secondo le quantità effettivamente realizzate in occasione delle varie misurazioni.

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto (art. 10, c. 2 del CGA), fatta eccezione per le fondazioni, il cui importo non viene computato ai fini del superamento di tali limiti.

⁽⁴⁾ Gli importi vanno espressi anche in valuta Euro, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22, tenendo conto delle prescrizioni sul numero di decimali di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽⁵⁾ Inserire la somma risultante dal computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, oppure, in mancanza, indicare forfettariamente il 2-4% circa dell'importo di gara. Tale intervallo di valori, secondo ricerche effettuate su 400 bandi di gara riportati sui principali quotidiani nel primo semestre 1999, sembra il più frequentemente utilizzato dalle amministrazioni pubbliche.

⁽⁶⁾ L'importo è calcolato sommando gli importi delle parti d'opera a misura e detraendo l'importo degli oneri per la sicurezza, come detto alla nota precedente.

⁽⁷⁾ Si tratta di quello di progetto sul quale il concorrente appaltatore ha effettuato il ribasso in sede di gara, oppure si tratta del formulario predisposto dall'Amministrazione sul quale il concorrente appaltatore, in sede di gara, ha effettuato l'offerta a prezzi unitari, del quale si riporta un modello nell'appendice n. 3.

Art. 3 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato speciale.

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

Il Direttore dei lavori provvederà ad approvare gli elaborati del progetto aggiornati dall'Appaltatore in conseguenza delle varianti e delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori (art. 15, c. 3 del Regolamento Generale).

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);

b) il presente Capitolato Speciale di Appalto (art. 45, comma 2 Regolamento Generale);

c) i seguenti elaborati del progetto *definitivo - esecutivo* (art. 16, comma 5 della legge 109/1994-98 e art. 110 del Reg. Gen.) ⁽⁸⁾:

Progetto delle opere edilizie

Disegni di rilievo e Disegni di progetto esecutivo architettonico (*nr. 7 tavole*)

Progetto impianti

Progetto impianto elettrico e di irrigazione (rispettivamente tavole nr.8 e n.9 del progetto esecutivo architettonico)

e relazioni dell'impianto elettrico e di irrigazione.

d) Elenco Prezzi ⁽⁹⁾;

e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della L. 109/1994-98 ⁽¹⁰⁾, consistenti in:

- Piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, comma 2, D.Lgs. 494/1996);

- Piano operativo di sicurezza (art. 31, comma 1-*bis*, lett. c), legge 109/1994) ⁽¹¹⁾;

f) Allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

g) il Cronoprogramma (art. 42 Regolamento Generale).

Non fanno parte degli allegati al contratto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Regolamento Generale, le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo, né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali documenti sono redatti ad uso interno dell'Amministrazione, al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e

⁽⁸⁾ Qualora si tratti di lavori di manutenzione, l'esecuzione può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo (art. 19, comma 5-*bis*, 2° periodo, della L. 109/1994-98).

⁽⁹⁾ eventualmente suddiviso in parti tali da consentire l'autonoma stima di un eventuale subappalto per impianto elettrico, termico, ecc.

⁽¹⁰⁾ Nei casi in cui non sia applicabile il D.Lgs. 494/1996, il progettista deve acquisire informazioni dal committente o dal responsabile dei lavori circa l'applicabilità delle norme residue in materia di piani di sicurezza contenute nella L. 55/1990, e riportarne l'indicazione in luogo di questa.

⁽¹¹⁾ Va sempre allegato. Confronta anche la nota precedente.

di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara (art. 71, comma 2 Regolamento Generale) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare (art. 1 Capitolato Generale);

2) essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 6 - Occupazioni temporanee di suolo

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto sono necessarie le seguenti occupazioni temporanee di suolo:

1) Suolo pubblico distinto al mappale ⁽¹³⁾....., foglio

in Via, dal n. al n.

2) Suolo privato distinto al mappale, foglio

in Via, dal n. al n.

La disponibilità del suolo dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nello schema di contratto di appalto.

Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito (art. 20 legge 109/1994).

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 109/1994.

⁽¹³⁾ Qualora si tratti di via pubblica non si indicheranno gli estremi catastali.

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

Categoria prevalente	Classifica	Livello	Importo
OS24	Euro 150.000,00 = 100.%
Categoria Generale	Classifica	Livello	Importo
.....	L. =%

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

Art. 8 - Stipulazione del contratto

Prima della stipula del contratto l'Amministrazione pubblicherà l'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza (art. 29, comma 1, lett. f, e art. 33 legge 109/1994).

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 31, comma 1, 1-bis e 2 legge 109/1994).

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, Regolamento Generale).

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di cui all'art. 109, comma 1, del Regolamento Generale.

L'Amministrazione individuerà in calce al contratto le clausole particolarmente onerose e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria *seconda firma* nel contratto ai sensi dell'art. 1341 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Art. 9 - Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste, come riportate anche nell'apposito articolo contenuto nel contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ricordando che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non deve superare il 30%. È in ogni caso vietato subappaltare le opere specialistiche se il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, supera il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 13, della legge 109/94 e successive modifiche.

Art. 10 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nel Contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia (art. 16 Capitolato Generale);

2) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;

3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

6) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni (art. 10 del Capitolato Generale). Le spese occorrenti per il tracciamento dei confini, da effettuarsi sia durante la consegna che dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione;

7) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili, le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non compresi nel presente appalto;

9) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;

10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

12) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori e, comunque, in ogni caso quando per il progredire dei lavori le opere eseguite non fossero più ispezionabili;

13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione (art. 16 del Capitolato Generale);

14) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori (art. 18 del Capitolato Generale);

15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori

e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

16) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 741/1981; l'aggiornamento degli elaborati di progetto in relazione a varianti e soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori (art. 15, c. 2 del Regolamento Generale);

17) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

18) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni;

19) la recinzione del cantiere con solido steccato;

20) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché il loro aggiornamento, con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico dell'Appaltatore in sede di contabilità;

21) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

22) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

23) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;

24) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, stimato dal Direttore dei lavori o documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;

25) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto entro il termine di cui all'art. 129, comma 2 della legge 109/1994, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 12 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 13 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 14 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 15 - Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro *la data di inizio del verbale di consegna dei lavori*. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine ⁽¹⁶⁾ di **giorni 69 (giorni sessantanove)** naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Art. 16 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale (**pari ad Euro Centocinaquanta/00**) per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1 per mille dell'importo netto contrattuale (**pari ad Euro Centocinquanta/00**) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ⁽¹⁷⁾.

Art. 17 – Definizione delle controversie

La definizione di possibili controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante deve avvenire secondo l'art. 31/bis e 32 della Legge 109/94 e successive modifiche.

Art. 18 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

A - Opere a corpo. Il lavoro e le opere a corpo vengono valutati sulla base delle specifiche descritte nell'apposito elaborato, nonché secondo le prescrizioni ed indicazioni ricavabili o desumibili da tutti gli altri elaborati progettuali allegati al contratto. La relativa contabilizzazione avviene applicando all'importo di progetto, dedotto il ribasso d'asta, le percentuali, eventualmente parzializzate qualora il relativo lavoro non è ancora terminato, del prospetto riportato al precedente art. 2, dal titolo *Parti d'opera e categorie*. Il corrispettivo resta fisso ed invariabile, e comprende

⁽¹⁶⁾ Art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto. Art. 45, comma 1, lett. a) del Regolamento Generale.

⁽¹⁷⁾ Art. 45, comma 1, lett. a) del Regolamento Generale. Art. 117 Regolamento Generale, art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ogni onere, spesa, fornitura e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.

B - Opere compiute. Per i lavori e per le opere a misura, i prezzi comprendono i costi dei materiali di prima scelta e qualità, o dei componenti di produzione industriale, del relativo trasporto e dello scarico di essi a piè d'opera, della manodopera idonea alla messa in opera e dei noli necessari, nonché degli oneri relativi al consumo o allo sfrido di materiali ed attrezzature marginali, delle spese generali e dell'utile di impresa in modo che l'opera risulti completata e a regola d'arte. I prezzi sono riferiti a quantità che possono discostarsi di un quinto in più o in meno rispetto a quelle effettivamente necessarie per il presente appalto, e non a quantità standard: pertanto l'Appaltatore non potrà pretendere, in relazione alla eventuale esiguità di certe quantità, alcun compenso aggiuntivo.

C - Opere in economia. Per i lavori e per le opere da realizzarsi in economia nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico degli interventi compresi nel programma, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'art. 145 del Regolamento Generale, si applicheranno i prezzi elementari di cui all'elenco prezzi, con le prescrizioni seguenti:

- I prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a piè d'opera, e, quindi, comprensivi di trasporto e scarico a piè d'opera ed, eventualmente, di immagazzinamento e conservazione con le cautele come descritto nei singoli articoli per il tempo occorrente e fino al momento della maturazione dei tempi programmati per la messa in opera, comprensivi dei periodi di eventuali sospensioni o proroghe.
- La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore; il prezzo unitario è riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni normali di lavoro ed è comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali, gli oneri assicurativi, di legge e contrattuali.
- Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore: il prezzo unitario è comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche, elettrotecniche ed elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e forniti in condizioni di perfetta efficienza.
- I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese generali e per l'utile d'impresa.

I materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con esclusione di coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei singoli articoli.

Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di compattazione artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o di peso comunque conseguiti, si procederà alla valutazione e misurazione dopo l'avvenuta riduzione.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di registro, bolli e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, IVA, che sono a carico dell'Amministrazione.

I prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e smontaggio di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o del lavoro, nonché quanto compreso nell'articolo "Oneri e obblighi dell'Appaltatore".

Per i componenti finiti di produzione industriale recati a piè d'opera, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si pattuisce che essi potranno essere accreditati per metà del prezzo semplice a piè d'opera del componente o, in mancanza, della relativa stima, solo dopo accettazione provvisoria del Direttore dei lavori e per l'altra metà solo dopo la messa in opera e relativa accettazione definitiva.

Per i materiali sfusi recati a pié d'opera o che, comunque, devono essere sottoposti a lavorazioni di assemblaggio, impasto, composizione con altri, trattamento superficiale o di profondità, sagomatura, ecc. prima della messa in opera, si pattuisce, ai sensi dell'art. 28, c. 2 del CGA, che essi non verranno accreditati fino alla accettazione definitiva dopo la messa in opera.

Al fine di consentire la misurazione, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare in anticipo la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

I singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri esposti negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.

Art. 19 - Contabilità dei lavori

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale.

Art. 20 – Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'art. 7.2 del Capitolato generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 raggiunga la cifra di **€ 35.000 (Euro trentacinquemila)**

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28.2 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 21 - Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria di cui all'art. 100 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.99 sarà uguale al **2% dell'importo netto di appalto**.

La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

La cauzione definitiva di cui all'art. 101 e seguenti del Regolamento approvato con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 sarà uguale **al 10 % dell'importo netto di appalto**. La cauzione definitiva dovrà essere depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le norme e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

La cauzione definitiva può essere, tuttavia, costituita anche mediante fidejussione bancaria, nonché mediante polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata.

Resta convenuto che, la cauzione rimarrà in tutto o in od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 22 - Conto finale e collaudo

Il conto finale verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di collaudo verrà emesso entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori: qualora l'Amministrazione opti per il Certificato di regolare esecuzione, esso verrà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 23 - Difetti di costruzione e garanzia

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare ⁽¹⁸⁾, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;

b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;

⁽¹⁸⁾ Il compilatore del presente capitolato può precisare ulteriormente, e/o diversamente, le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore (ai sensi dell'art. 111, comma 1, lett. c), del Regolamento Generale). Al fine di dare il necessario risalto contrattuale alla garanzia, tuttavia, è consigliabile che nell'articolo 1 del presente capitolato compaia un esplicito richiamo alla garanzia, anche in relazione, eventualmente, alla particolare destinazione d'uso dell'edificio (ad esempio, un ospedale), o alla particolare caratteristica di "lunga durata" di vita cui è destinata l'opera (ad esempio, un edificio monumentale di particolare pregio).

c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;

d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;

e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;

f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o infissi;

g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;

h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

Art. 24 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione ⁽¹⁹⁾.

(19) Si ricorda che l'istituto della revisione dei prezzi risulta, allo stato attuale, abolito dalle Leggi 8 agosto 1992 n. 359 e 23 dicembre 1992 n. 498.

Norme Finali

Gli articoli seguenti completano il presente capitolato speciale.

Art. 24.1. - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1990, ha stipulato una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società/istituto,
agenzia di,
con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

La somma assicurata è di L.

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di L. per ogni sinistro.

Poiché è previsto un periodo di garanzia, relativamente ai seguenti componenti:

.....

.....

la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 24.2 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - È ammessa la sospensione dei lavori ⁽²⁰⁾, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)* della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo

⁽²⁰⁾ Art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto. Art. 45, comma 1, lett. *e)* del Regolamento Generale.

scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse⁽²¹⁾ da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

h) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera *c)* del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

i) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera *d)* del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

j) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

k) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 24.3 - Proroghe

L'appaltatore⁽²²⁾ che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

Art. 24.4 - Durata giornaliera dei lavori

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero⁽²³⁾, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al

⁽²¹⁾ Art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

⁽²²⁾ Art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 24.5 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore ⁽²⁴⁾ tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore ⁽²⁵⁾ l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- l)* dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- m)* delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- n)* della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- o)* dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- p)* dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 24.6 - Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati ⁽²⁶⁾ può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore ⁽²⁷⁾. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 25, comma 3, legge 109/1994, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 109/1994, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

⁽²³⁾ Art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto.

⁽²⁴⁾ Art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto.

⁽²⁵⁾ Art. 139 del Regolamento Generale.

⁽²⁶⁾ Art. 10 Capitolato Generale d'Appalto.

⁽²⁷⁾ Vedi anche l'analogo divieto negli artt. 1659, comma 1 e 2725 c.c.

Art. 24.7 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo o in economia, verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, sulla base di quelli presenti nel prezzario ufficiale, vigente al momento della gara e al netto del ribasso d'asta. I prezzi ivi presenti dovranno essere posti a base delle valutazioni per la formazione di nuovi prezzi, avendo riguardo alle quantità necessarie al presente appalto, e modificandoli, entro il quinto in più o in meno qualora tali quantità si discostino oltre la metà, in più o in meno, rispetto alle quantità standard normalmente impiegate in lavori e cantieri simili per tipo ed ampiezza.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 24.8 - Revisione prezzi

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori, nei casi ammissibili, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento ⁽²⁹⁾.

Art. 24.9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

2. Il giornale dei lavori è tenuto dalla Direzione Lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre, sul giornale sono riportate:

- le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi (osservazioni meteorologiche ed idrometriche, indicazioni sulla natura dei terreni ecc.);
- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del Direttore dei Lavori;
- le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

⁽²⁹⁾ Art. 26, comma 4 della legge 109/1990.

- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

3. Il libretto delle misure, la cui tenuta è affidata al Direttore dei Lavori, contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, in modo da consentire l'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi.

4. Le liste settimanali, tenute a cura dell'Appaltatore, contengono annotate le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate.

5. Il registro di contabilità, con le pagine preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, è tenuto a cura della Direzione Lavori e contiene tutte le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni trascritte dai libretti delle misure. Sul registro di contabilità vanno anche inserite, secondo le modalità di cui agli articoli 164 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le eccezioni e le riserve dell'Appaltatore.

6. Ciascuna partita è riportata nel sommario del registro di contabilità e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

7. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è redatto a cura del Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel presente Capitolato speciale, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto. Nello stato d'avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.

8. Il certificato per il pagamento delle rate di acconto viene rilasciato dal responsabile del procedimento, sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori, quando, per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite, è dovuto il pagamento di una rata di acconto. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

9. Il conto finale, accompagnato da apposita relazione, viene compilato a cura della Direzione Lavori secondo quanto disposto dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 24.10 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 24.11 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare (o più se ritenuto necessario) del cartello indicatore di cantiere, di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato sulla base della più recente normativa in materia. Tale cartello (di cui in figura 1) deve avere dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, e deve essere aggiornato periodicamente se necessario.

Art. 24.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 24.13 - RINVENIMENTI

1. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. Rimangono comunque salvi i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 24.14 - BREVETTI

1. Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.